

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1251 DEL 22/12/2016

OGGETTO: DIPENDENTE MONTI LEONARDO, COLL. PROF. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, CAT. D, BENESTARE ALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLO STESSO PRESSO L'AOU DI SASSARI AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001 E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO, IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE, AL SIG. SANNA GABRIELE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 22/12/2016	Al 06/01/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CHE NE HA CURATO L'ISTRUTTORIA

- Premesso** che il Sig. Monti Leonardo, nato a Napoli il 25/01/1978, è dipendente di questa ASL, dal 01/09/2015, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Cat. D;
- Tenuto conto** della nota Prot. PG/2016/43117 del 25/10/2016 con la quale lo stesso chiede di essere temporaneamente assegnato presso l'AOU di Sassari, ex art. 42-bis del D.Lgs. n.151/2001, in quanto genitore di figlio di età inferiore ai tre anni e poiché l'altro genitore esercita l'attività lavorativa nel comune di Sassari;
- Preso atto** della nota Prot. PG/2016/45110 del 10/11/2016 con la quale dell'AOU di Sassari manifesta l'interesse ad accogliere l'istanza di cui sopra, rimettendo a questa ASL la scelta di indicare il termine di decorrenza e stabilendo invece quello finale fissato per il giorno 30/06/2017;
- Richiamato** l'art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151, relativamente all'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, il quale dispone che *"1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione"*;
- Esaminata** la documentazione prodotta dall'istante dalla quale risultano sussistenti tutte le condizioni previste dal richiamato art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001;
- Dato atto**
- del parere favorevole all'uopo rilasciato dal responsabile del SPS aziendale;
 - altresì del Nulla Osta espresso dal Direttore del Dipartimento Ospedaliero Aziendale dei Servizi Diagnostici, Dott. Vincenzo Bifulco, con attestazione di compatibilità con le esigenze organizzative dei servizi, subordinatamente alla sostituzione dell'interessato per tutta la durata del suo periodo di assenza;
 - che la relativa sostituzione, peraltro possibile stante la disponibilità di una graduatoria in corso di validità dalla quale poter attingere per il conferimento del suddetto incarico a tempo determinato, non genera nuovi costi a carico del bilancio aziendale posto che l'istituto dell'assegnazione temporanea, di che trattasi, ribalta tutti gli oneri del personale interessato sull'Azienda utilizzatrice;
 - che lo stesso istituto non è soggetto ai vincoli di cui alla DGR 43/9 del

01/09/2016 recante “disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover” non essendo assimilabile in nessun modo ad una cessazione, vista la connotazione di temporaneità prevista dalla normativa di riferimento;

- Vista** la nota prot. n. NP/2016/7186 del 13/12/2016 con la quale la Dott.ssa Luisa Fenu – Responsabile del Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico-Sanitarie – chiede la sostituzione del succitato dipendente, poiché la sua assenza non consente di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza all’interno dell’ U.O. di Radiologia del P.O. di Tempio Pausania;
- Dato atto** che la Direzione Aziendale, valutata la richiesta avanzata dal Responsabile sopra citato, ha disposto la sostituzione di che trattasi;
- Accertato** che il presente Provvedimento rispetta il disposto di cui alla DGR n.23/7 del 12/05/2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come risulta dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati di cui al CE III trimestre 2016 predisposto dal Servizio Amministrazione del Personale;
- Vista** la Delibera n. 926 del 06/08/2014 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso per la figura professionale in argomento;
- Dato atto** che, con precedenti Provvedimenti, sono stati conferiti incarichi a tempo determinato scorrendo la sopra citata graduatoria sino alla 21^a posizione;
- Atteso** che, come da apposita richiesta, è stata acquisita la disponibilità ad accettare un incarico a tempo determinato del candidato Sig. Gabriele Sanna, collocato alla 23^a posizione, stante il fatto che la candidata collocata alla 22^a posizione non ha dato alcun riscontro;
- Visto** l’art. 19 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 il quale ai commi 1) e 2) prevede, rispettivamente, che:
- *“Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”;*
 - *“Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attivita’ stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non puo’ superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”;*

Rilevato	che al Sig. Gabriele Sanna, con Deliberazione n. 181 del 04/03/2016, è stato conferito un incarico a tempo determinato e che lo stesso, in virtù del suddetto incarico ha prestato servizio dal 10/03/2016 al 13/06/2016, per un totale di mesi 3 e giorni 4;
Preso atto	che al suddetto candidato è possibile conferire un ulteriore incarico stante il fatto che sussistono i presupposti previsti dall' art. 19, commi 1) e 2) del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015;
Ritenuto	pertanto procedere in merito;
Visto	-il D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i.; -il D.Lgs. 502/1992 e s.m.e.i.; -il D. Lgs. 151/2001; -il D.P.R. 220/2001; -il D.Lgs n. 81 del 15/06/2015; -i CC.CC.NN.LL. per il Comparto Sanità; -l'Atto Aziendale; -la Legge Regionale 10/2006 e s.m.e.i.; -la Legge Regionale 17/2016; -la Delibera R.A.S. n.28/17 del 17/07/2014; -la Delibera R.A.S. n.1/14 del 13/01/2015; -la Delibera R.A.S. n.43/9 del 01/09/2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di accogliere la domanda di assegnazione temporanea presso l'AOU di Sassari presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.Lgs. n.151/2001, dal Sig. Monti Leonardo, nato a Napoli il 25/01/1978 , dipendente di questa ASL con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di Collaboratore Professionale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Cat. D;
- di dare atto che la suddetta assegnazione temporanea decorrerà dal giorno 01/01/2017 (ultimo giorno lavorativo presso questa ASL: 31/12/2016) e si concluderà il giorno 30/06/2017 (compreso), salvo proroga da parte dell'AOU di Sassari, la quale si intenderà automaticamente recepita da parte di questa ASL laddove continuino a sussistere tutte le condizioni alla base del presente provvedimento;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto saranno a totale carico dell'AOU di Sassari;
- di dare atto che il posto temporaneamente lasciato libero dal dipendente in parola non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione a tempo indeterminato;
- di trasmettere il presente provvedimento all'AOU di Sassari nonché all'interessato;
- di conferire, contestualmente, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico temporaneo di sostituzione di personale assente al Sig. Gabriele Sanna, nato a Formia il 18/12/1987;

- di stabilire che l'assunzione, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio, avviene in sostituzione del Sig. Monti Leonardo;
- di stabilire, altresì, che l'incarico di che trattasi viene conferito per tutta la durata di assenza del titolare e comunque, ai fini di quanto disposto dall'art. 19, commi 1) e 2) del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015, non potrà avere durata superiore a mesi 36 e potrà infine risolversi automaticamente con l'eventuale rientro anticipato del titolare assente;
- di subordinare l'assunzione del candidato alla verifica del possesso dei requisiti di legge per accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL;
- di attribuire all'interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente normativa;
- di dare atto che il presente Provvedimento rispetta il disposto di cui alla DGR n.23/7 del 12/05/2015, relativamente al vincolo di riduzione del 50% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto a tempo indeterminato, come risulta dal preconsuntivo 2016 elaborato sulla base dei dati di cui al CE III trimestre 2016 predisposto dal Servizio Amministrazione del Personale;
- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti derivanti dall'adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Il Direttore
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

I Responsabili del Procedimento:
Dott. Pierpaolo Fois
Sig. Pietro Meloni